



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. - L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii. - Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale relative alla costruzione e all'esercizio di nove impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituiti da 1 aerogeneratore ciascuno, di potenza unitaria pari a 1 MW, a realizzarsi in agro di Andria. Proponente: ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.u.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con nota, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al protocollo n. 45733 del 09/08/2013, l'ing. Filippo Pavone, in qualità di Amministratore Unico della Società ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.u.r.l., con sede legale in Bari, alla Via Alcide De Gasperi n. 262, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla proposta progettuale avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nove impianti di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituiti da 1 aerogeneratore ciascuno, di potenza unitaria pari a 1 MW e potenza complessiva pari a 9 MW, a realizzarsi nel Comune di Andria;
- con nota prot. n. 47003 del 23/08/2013 lo scrivente Settore ha invitato la Società istante a regolarizzare la predetta istanza, trasmettendo la documentazione amministrativa attestante il rispetto delle forme di deposito e pubblicazione ex-lege previste, necessaria al formale avvio dell'iter istruttorio di cui trattasi;
- Con stessa nota l'Ufficio ha invitato il Comune, interessato dall'intervento de quo, a trasmettere, al termine della fase pubblicitaria ex-lege prevista, l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio comunale, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute e al parere di competenza, così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 11/01;
- Con nota acquisita agli atti al prot. n. 49700 del 06/09/2014, la Società istante ha comunicato, tra l'altro, di ritenere di aver ottemperato alle procedure di pubblicazione previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che, trattandosi di procedura di VIA e non già di verifica di assoggettabilità a VIA, non sarebbero necessarie le pubblicazioni sul BUR Puglia e all'albo pretorio comunale;
- con nota prot. n. 57082 del 08/10/2013, lo scrivente Settore ha rappresentato alla Società proponente di ritenere applicabile, ai fini dell'avvio del procedimento di cui trattasi, quanto previsto dalla normativa regionale in materia, in particolare dall'art. 3, co. 5 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., in quanto non in contrasto con la normativa nazionale, nella fattispecie con il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., anche al fine di garantire una maggiore possibilità di partecipazione al procedimento da parte di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati e considerata la natura dell'intervento proposto nonché

la molteplicità degli interessi coinvolti. Costessa nota la scrivente Amministrazione ha reiterato, conseguentemente, le richieste formulate con la citata nota prot. n. 47003 del 23/08/2013 sia alla Società che al Comune di Andria;

- con nota acquisita in atti al prot. n. 60701 del 22/10/2014 la Società ha depositato la documentazione richiesta;

PRESO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla proposta progettuale di cui trattasi sul B.U.R. Puglia n. 136 del 17/10/2013;

- dell'avvenuta affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Andria dal 24/09/2013 dell'avviso di avvenuto deposito del progetto de quo, giusta attestazione a firma del Segretario Generale del medesimo Comune;

- dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo e dello SIA nell'ambito della procedura di V.I.A. sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno - edizione Nord Barese" del 09/08/2013;

- dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della L.R. 11/01 e ss. mm e ii., del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale presso gli Enti, individuati dal proponente, tenuta rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, ai fini della realizzazione ed esercizio dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 65518 del 13/11/2013 la scrivente Amministrazione, attesa la completezza della documentazione amministrativa depositata a corredo dell'istanza di V.I.A., ha comunicato alla Società proponente, nonché a tutti gli Enti interessati dall'intervento de quo, l'avvio della procedura di V.I.A. di cui trattasi e, contestualmente ha convocato, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss. mm. e ii., la prima riunione di Conferenza di Servizi, finalizzata all'esame della documentazione relativa all'impianto proposto;

- con nota acquisita agli atti al prot. n. 67412 del 21/11/2013, anticipata a mezzo pec con nota in atti al prot. n. 67114 del 20/11/2013, la Società Energia Rinnovabile Italia s.u.r.l. ha comunicato allo scrivente Settore che

"[...] il parere di conformità al Piano Paesaggistico Regionale è di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio, delegata ai sensi della L.R. 20/2009, e non già della Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio, in quanto la potenza complessiva degli impianti è di 9 MW, quindi inferiore la limitata di 10 MW [...]" e, contestualmente, ha chiesto la rettifica della predetta nota di convocazione della riunione di Conferenza di Servizi;

- con nota prot. n. 72898 del 17/12/2013 lo scrivente Settore ha comunicato di aver erroneamente invitato alla Conferenza di Servizi il Servizio regionale Assetto del Territorio, atteso che la competenza ad esprimere il parere di conformità al Piano Paesaggistico Regionale, da rendere nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi della D.G.R. 2122 del 23 ottobre 2012, è dell'Amministrazione comunale delegata ai sensi della L.R. 20/2009 e ss.mm. e ii..

Con stessa nota lo scrivente ha precisato al Comune di Andria che già con la su-citata nota, prot. n. 65518 del 13/11/2013, di convocazione di Conferenza di Servizi, lo scrivente Settore ha chiesto allo stesso di "[...] rendere parere con riferimento a tutti i profili di competenza dell'Amministrazione di appartenenza";

PRESO ATTO delle comunicazioni e/o dei pareri di seguito indicati, resi dagli Enti coinvolti nel procedimento de quo in sede di prima riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18 dicembre 2013, giusto verbale prot. n. 73627 del 19/12/2013, trasmesso alla Società e agli Enti invitati con nota prot. n. 74028 del 20/12/2013:

- nota acquisita agli atti al prot. n. 73042 del 17/12/2013 con la quale l'Autorità di Bacinodella Puglia ha confermato il parere favorevole espresso con nota in atti al prot. n. 59303 del 16/10/2013;
- nota acquisita agli atti al prot. n. 72391 del 13/12/2013 con la quale l'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento de quo per le motivazioni nella stessa riportate e, contestualmente, ha evidenziato l'assenza, tra la documentazione depositata, della relazione agronomica;
- nota acquisita agli atti al prot. n. 73627 del 19/12/2014 con la quale la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato di non prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi, attesa l'impossibilità ad accedere al server ftp della provincia per la consultazione e il download della documentazione tecnica depositata dalla Società proponente;
- nota in atti al prot. n. 73280 del 18/12/2013, con la quale l'Arpa Puglia - DAP BAT "[...] nel ritenere non accettabile l'impatto ambientale riveniente dall'installazione degli aerogeneratori individuati con le sigle A1 ed A2" ha espresso "valutazione tecnica favorevole all'inserimento ambientale proposto esclusivamente degli aerogeneratori identificati con sigle A3, A4, A5, A6, A7, A8 ed A9, riservandosi nel contempo ulteriori osservazioni specifiche che esulano dalle tematiche in esame, nel corso dell'iter procedimentale";

VISTI

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 23 del 18 novembre 2009 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali quale organo tecnico consultivo della Provincia BAT nelle materie di cui al D.Lgs. 152/06 e L.R. 17/07, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010 recante modifiche e integrazioni alla predetta Deliberazione;
- il Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 22 marzo 2012 che ha, tra l'altro, integrato e modificato le su-citate Delibere di Giunta Provinciale n. 23 del 18/11/2009 e n. 4 del 25/01/2010;

DISPOSTA l'assegnazione della proposta progettuale di cui trattasi al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., per le valutazioni tecnico-istruttorie di competenza, nel corso della seduta del 18/11/2013;

PRESO ATTO del parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella Iriunione di Conferenza di Servizi del 18/12/2013, che, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

"Dalla valutazione dell'intervento proposto rispetto a quanto definito dai Piani regionali di tutela paesaggistica vigenti e adottati (PUTT/P e PPTR), emergono i seguenti aspetti:

- Rispetto al Piano Paesaggistico Regionale vigente (PUTT/P), si rileva che la verifica di conformità appare carente e non esaustiva poiché rimanda al R.R. 24/2010.

E' necessario, inoltre, che la Società proponente richieda al Comune di Andria il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, atteso che tutti gli aerogeneratori di progetto ricadono in ATE D del PUTT/P;

Andrebbe verificato quanto asserito dalla Società proponente a pag. 30 dello S.I.A. con riferimento ai primi adempimenti al PUTT/P dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Andria. Qualora il PRG di Andria fosse adeguato al PUTT/P la verifica di conformità del progetto andrebbe svolta sulla cartografia comunale (PRG con i adempimenti) e non con la cartografia PUTT/P Puglia.

- Per quanto attiene al PPTR, non risulta presente in atti alcuna verifica di conformità al Piano adottato. Nello SIA, infatti, si fa riferimento esclusivamente alla bozza di PPTR approvata con DGR 1/2010.

Si rappresenta che il PPTR è stato adottato con DGR n. 1435 del 02/08/2013 (BURP del 06/08/2013), precedentemente alla data di presentazione dell'istanza di VIA di cui trattasi e successivamente

riadottato con DGR 2022/2013.

Andrebbero analizzati i possibili impatti diretti e/o indiretti rispetto alla presenza di beni paesaggistici, storico-culturali, ambientali presenti nel contesto paesaggistico di riferimento, nonché rispetto agli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal Piano ancorché oggi non vigenti, ma che entreranno in vigore con la futura approvazione del PPTR.

Per quanto attiene al PRG si evidenzia che nella tav. P05 sono indicate una serie di Beni Strutturanti individuati come zone A3 (edifici sparsi di valore storico ambientale) prossimi o meno prossimi alle posizioni degli aerogeneratori.

Non appare approfondita in maniera esaustiva la compatibilità con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10 settembre 2010 - All. 4 punti 3.1.b e c), ovvero la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n.42/04, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture. Nello SIA e nella Relazione Paesaggistica si fa riferimento esclusivamente al censimento dei manufatti ricadenti nel raggio di 250 m da ogni aerogeneratore riportato nell'elaborato P13.

I foto-inserimenti prodotti dal Proponente, inoltre, non consentono di superare tutte le perplessità in merito alla rilevanza dell'impatto visivo dell'intervento in esame rispetto ad un osservatore posto nei numerosi punti sensibili compresi nell'area di intervento (Segnalazioni Carta dei Beni Regione Puglia - R.R. 24/2010 - PPTR - PRG).

Si rappresenta, a tal proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità di produrre ulteriori foto-inserimenti con punti presa fotografica dalla strada a valenza paesaggistica censita come UCP dal PPTR, prossima agli aerogeneratori A1-A2-A3-A7-A8-A9, dal Tratturo prossimo all'aerogeneratore A5, ed alle numerose masserie segnalate nella Carta dei Beni della Regione Puglia, nonché censite dal PPTR come UCP.

Per quanto attiene allo studio degli impatti cumulativi depositato dalla Società proponente, si ritiene che lo stesso andrebbe approfondito con la ricognizione di impianti di potenza inferiore a quelli valutati dal proponente, ad es. mini-eolici di taglia inferiore a 60 KW”;

VISTA la nota, in atti al prot. n. 75061 del 31/12/2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia ha, tra l'altro, rappresentato la necessità di acquisire, ove non sia già contenuta nella documentazione depositata, la carta archeologica relativa alle opere di cui trattasi. Richiesta già nota alla Società proponente, atteso che, in sede di prima riunione di Conferenza di Servizi del 18/12/2013, la stessa ha depositato copia della nota ministeriale prot. n. 13072 del 04/11/2013;

VISTE le note, acquisite agli atti di questa Provincia al prot. n. 3346 del 21/01/2014, prot. n. 3690 del 22/01/2014, prot. n. 3874 del 23/01/2014, prot. n.8476 del 10/02/2014 e prot. n. 16308 del 12/03/2014, con le quali la Società proponente ha trasmesso controdeduzioni e integrazioni ai pareri e alle richieste di approfondimenti tecnici avanzate dagli Enti invitati alla Conferenza di Servizi;

VISTA la nota in atti al prot. n. 23036 del 11/04/2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia ha comunicato di aver avviato l'istruttoria in merito all'intervento proposto e di rendere il parere di competenza in sede di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 27060 del 06/05/2014 la scrivente Amministrazione ha convocato la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 28/05/2014;
- con nota in atti al prot. n. 29822 del 19/05/2014, l'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia ha trasmesso integrazione al parere precedentemente espresso, all'esito dell'esame della relazione tecnica agronomica trasmessa dalla Società proponente. Nel predetto parere l'Ufficio regionale ha rilevato, con

riferimento a quattro(4) aerogeneratori su totali nove (9) proposti, la necessità di approfondimenti, utili ai fini dell'espressione di un parere definitivo e ha espresso parere negativo con riferimento a cinque aerogeneratori su totali nove (9);

- con nota prot. n. 30932 del 23/05/2014 la scrivente Amministrazione ha comunicato il differimento della seconda riunione di Conferenza di Servizi dal 28/05/2014 al 19/06/2014, al fine di permettere alla Società di controdedurre al citato parere espresso dall'UPA nonché di consentire alla Conferenza di valutare la proposta progettuale di cui trattasi sulla base di un quadro istruttorio completo ed esaustivo. Con stessa nota, lo scrivente Settore ha ribadito al Comune di Andria la necessità di acquisire parere con riferimento a tutti i profili di competenza dell'Amministrazione comunale, in particolare, di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto disposto dalla L.R. 4/2014, il nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi dell'art.8, comma 6 della L. 447/1995, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 2122/2012, nonché il parere previsto dall'art. 25, comma 3, D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., in merito ai profili localizzativi dell'intervento proposto;

- con nota in atti al prot. n. 32668 del 03/06/2014 la Società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere espresso dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia, chiedendo al medesimo Ufficio regionale di riesaminare il progetto de quo e di esprimere il parere di competenza ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;

- con nota prot. n. 35610 del 16/06/2014, lo scrivente Settore ha sollecitato gli Enti coinvolti nel procedimento de quo ad esprimere il parere di propria competenza, in particolare, ha invitato il Comune di Andria, competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica a partecipare alla predetta Conferenza di Servizi ovvero a trasmettere le risultanze delle valutazioni di competenza in merito ai profili paesaggistici, atteso che la L.R. 4/2014 dispone che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta, comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto, confluiscono nel provvedimento finale di V.I.A., qualora positivo e siano dallo stesso sostituite;

PRESO ATTO delle comunicazioni e/o dei pareri di seguito indicati, resi dagli Enti coinvolti nel procedimento de quo in sede di seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19 giugno 2014, giusto verbale prot. n. 39880 del 02/07/2014, trasmesso alla Società e agli Enti invitati con nota prot. n. 40908 del 07/07/2014:

- nota in atti al prot. n. 35930 del 17/06/2014, con la quale l'Autorità di Bacino della Puglia ha confermato il parere favorevole espresso con nota in atti al prot. n. 59303 del 16/10/2013, ai fini della prima riunione di Conferenza di Servizi;

- nota acquisita agli atti al prot. n. 36310 del 18/06/2014, con la quale l'Arpa Puglia DAP BAT ha confermato la valutazione tecnica sfavorevole con riferimento agli aerogeneratori A1 e A2 di progetto, per le motivazioni contenute nel predetto parere e in quello precedentemente espresso, in atti al prot. n. 73280 del 18/12/2013;

- nota, acquisita in atti al prot. n. 36635 del 19/06/2014, con la quale l'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia ha riscontrato le controdeduzioni depositate dalla Società confermando il parere sfavorevole con riferimento agli aerogeneratori identificati con A7 e A5, ha rimesso alle competenze tecniche di altre Amministrazioni la verifica delle modalità di realizzazione delle torri eoliche A3, A4 e A8, le quali non prevedono la necessità di espanto degli ulivi presenti, e ha sospeso l'espressione del parere con riferimento alle torri A1, A2, A6 e A9 in attesa di acquisire una dichiarazione dalla quale si evinca la presenza o meno di strutture agrituristiche e zootecniche, le loro caratteristiche, nonché le distanze dalle aree interessate dall'intervento, previa indagine presso la competente ASL e il Comune di Andria;

PRESO ATTO, ALTRESI'

- del parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali -

Sezione V.I.A., nella predetta II riunione di Conferenza di Servizi del 19/06/2014, che, all'esito dell'esame della documentazione agli atti, così concludeva:

“Per quanto attiene alle torri A7, A8 e A9, gli aspetti meritevoli di approfondimento da parte del Comitato riguardano la presenza della strada a valenza paesaggistica e, per quanto attiene alla torre A5, la presenza del Tratturo.

[...] non sembrano sussistere violazioni del sistema vincolistico, ma, per quanto attiene allavalutazione delle interferenze paesaggistiche dell'intervento proposto con i predetti Beni tutelati e alla vicinanza delle citate torri agli stessi Beni, andrebbero effettuate considerazioni maggiormente approfondite da parte del Comitato, all'esito delle dovute valutazioni da parte delle Autorità preposte alla tutela del paesaggio e dei predetti vincoli, atteso che il ruolo della Provincia, in qualità di Autorità competente alla VIA, è quello di coordinare i pareri in materia ambientale e paesaggistica, resi dagli Enti invitati alla Conferenza che, ai sensi della vigente normativa in materia, confluiranno nel provvedimento di VIA, qualora favorevole”;

- delle controdeduzioni espresse dalla Società proponente in merito ai pareri resi in sede di II Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. 39880 del 02/07/2014, che qui si intendono richiamate;

- della richiesta da parte della Società di concludere il procedimento de quo e della conseguente riserva della Provincia, con l'apporto tecnico-istruttorio del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - sez. V.I.A., di valutare tale possibilità, attesa l'assenza delle valutazioni paesaggistiche di competenza di altri Enti ed evidenziato che tutte le richieste agli Enti e alle Amministrazioni invitate alla Conferenza di Servizi non sono state oggetto di contestazione da parte della Società;

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita in atti al prot. n. 37029 del 20/06/2014, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, a seguito della conclusione dei lavori della II riunione di Conferenza di Servizi ha trasmesso il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, la quale ha subordinato “il rilascio del parere di competenza per quanto riguarda gli aerogeneratori A3-A9, all'esecuzione di saggi di scavo preventivi[...]” e, contestualmente, ha comunicato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia avrebbe trasmesso il parere di competenza direttamente all'Autorità competente alla VIA, anchenei successivi giorni alla II riunione di Conferenza di Servizi;

- con nota in atti al prot. n. 37057 del 20/06/2014, l'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria ha trasmesso il parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica in merito all'intervento di cui trattasi, in conformità a quanto reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio. Lo stesso parere è stato, contestualmente, trasmesso alla Società proponente, “anche ai fini dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.”;

- con nota acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 39902 del 02/07/2014, la Società, preso atto del citato parere paesaggistico comunale, ha chiesto che il Comune di Andria esprimesse parere in sede di Conferenza di Servizi, di ritenere illegittima l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/90, ai sensi del quale è stato comunicato il predetto parere comunale sfavorevole, nonché di convocare la Conferenza di Servizi, al fine di garantire il contraddittorio con la Società ed infine di convocare alla Conferenza anche un rappresentante della Commissione Locale per il Paesaggio;

- con nota in atti al prot. n. 47425 del 11/08/2014 la Società ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere sfavorevole espresso dal Comune di Andria e, contestualmente, ha chiesto alla scrivente Amministrazione di concludere il procedimento de quo, “[...] tenendo in considerazione esclusivamente i pareri validamente espressi ai sensi degli artt. 14 - 14quater della L. 241/1190 [...]”;

VISTA

- la nota prot. n. 47895 del 14/08/2014 con la quale lo scrivente Settore ha chiesto all'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria la trasmissione del provvedimento definitivo, qualora il

predetto preavviso di diniego non fosse stato oggetto di osservazioni da parte del proponente che avessero indotto l'Amministrazione comunale alla riapertura dei termini del procedimento, al fine di consentire una tempestiva e corretta definizione del procedimento di V.I.A., nonché garantire agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi l'acquisizione di un quadro istruttorio completo ed esaustivo;

- la nota in atti al prot. n. 49914 del 01/09/2014 con la quale il predetto Ufficio comunale ha, tra l'altro, comunicato che "nel parere veniva erroneamente riportato, per mero refuso di stampa, la frase conclusiva di preavviso di diniego di cui all'art.10bis della Legge 241/90" e che il parere di compatibilità paesaggistica, datato 16/06/2014, era stato reso ai fini della Conferenza di Servizi;

- la nota prot. n. 51837 del 10/09/2014 con la quale la scrivente Amministrazione provinciale ha chiesto al Dirigente incaricato dell'Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Andria, ing. Quacquarelli, di confermare quanto dichiarato dal responsabile del procedimento dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del medesimo Comune in merito alla natura giuridica del citato preavviso di diniego;

- la nota in atti al prot. n. 53509 del 19/09/2014 con la quale il Dirigente incaricato dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, ing. Santola Quacquarelli, in riscontro alla precedente nota provinciale, ha comunicato di condividere quanto relazionato dal RUP, ing. Miracapillo, nella citata nota comunale in atti al prot. n. 49914 del 01/09/2014;

RITENUTO di dover valutare, al fine di pervenire all'adozione del provvedimento finale in merito al progetto proposto, anche il parere del Comune di Andria, Autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile quale il paesaggio, pur se manifestato al di fuori della Conferenza di Servizi, in quanto non sussistono ragioni giuridiche ostative alla sua acquisizione, con nota prot. n. 54625 del 24/09/2014, la scrivente Amministrazione ha convocato la terza riunione di Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO delle comunicazioni e/o dei pareri di seguito indicati, resi dagli Enti coinvolti nel procedimento de quo in sede di terza riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23 ottobre 2014, giusto verbale prot. n. 64250 del 04/11/2014, trasmesso alla Società e agli Enti invitati con nota prot. n. 64265 del 04/11/2014:

- nota, in atti al prot. n. 60976 del 21/10/2014 con la quale l'Autorità di Bacino della Puglia ha rimandato "a quanto esposto nelle precedenti note di questa Autorità, già agli atti del presente procedimento";

- nota, in atti al prot. n. 61382 del 23/10/2014, anticipata a mezzo fax con nota in atti al prot. n. 60994 del 21/10/2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha comunicato di aver trasmesso il parere endoprocedimentale di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- nota, in atti al prot. n. 61280 del 22/10/2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia ha espresso parere "contrario alla realizzazione dell'intero impianto eolico" per le motivazioni nella stessa contenute;

PRESO ATTO, ALTRESI'

- di quanto dichiarato, in sede di III riunione di Conferenza di Servizi dal rappresentante del Comune di Andria, il quale richiama e conferma i contenuti del parere paesaggistico espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, già acquisito in atti al prot. n. 37057 del 20/06/2014. Per quanto attiene alla presenza di strutture agrituristiche, il Comune comunica che non risultano operanti strutture ricettive di qualsiasi natura, in contrada Troianelli. Deposita, a tal proposito, la nota del Settore Sviluppo Economico del medesimo Comune, prot. comunale n. 85728 del 23/10/2014. Per quanto attiene ai profili urbanistici, richiama i contenuti del parere dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria, in atti al prot. n. 61401 del 23/10/2014, nel quale è, tra l'altro, riportato "Per quanto riguarda gli aspetti relativi al sistema vincolistico e agli aspetti paesaggistici si rimanda al parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 46619 del 16/06/2014. Dal punto di vista esclusivamente urbanistico l'intervento risulta compatibile a condizione che venga rilasciato il relativo nulla osta del competente organo tutorio".

Il delegato del Comune di Andria, complessivamente, esprime parere sfavorevole in merito all'intervento di cui trattasi, attesa la rilevanza e prevalenza degli aspetti di carattere paesaggistico su altre questioni di competenza comunale e stante la natura vincolante del parere espresso dalla commissione paesaggistica;

- di quanto espresso dal rappresentante dell'Arpa Puglia - DAP BAT, il quale conferma il contenuto dei pareri precedentemente resi;

- delle controdeduzioni espresse dalla Società proponente in merito ai pareri resi in sede di III Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. 64250 del 04/11/2014, che qui si intendono richiamate;

- della richiesta da parte della Società:

- di concludere il procedimento considerando inammissibili i pareri espressi dal Comune di Andria e dalla Soprintendenza BAP, poiché espressi oltre il termine di legge, in assenza di contraddittorio costruttivo, poiché discrezionali, non congruamente motivati, carenti delle prescrizioni in merito alle modifiche progettuali necessarie per conseguire l'assenso;

- di rimettere la decisione in merito all'intervento de quo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della L. 241/1990, qualora la scrivente Autorità competente non accogliesse la richiesta di conclusione di cui al punto precedente. La Società rappresenta, a tal proposito, che alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento de quo hanno espresso parere favorevole, taluni con prescrizioni e/o limitazioni, in particolare, l'Autorità di Bacino della Puglia, la Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Puglia, l'Arpa Puglia - DAP BAT, l'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura (UPA);

- di quanto rappresentato, in sede di terza riunione di Conferenza di Servizi, dalla scrivente Amministrazione in riscontro alle controdeduzioni della Società proponente, in particolare, in merito alla lamentata carenza di contraddittorio. La Provincia, infatti, precisa che la riapertura della Conferenza ha consentito, con la partecipazione del Comune di Andria, il confronto tra il proponente e l'Amministrazione, garantendo così la corretta conclusione del procedimento, auspicata dallo stesso proponente nelle precedenti Conferenze e che tre Conferenze di Servizi, plurime audizioni con gli Uffici e nella Commissione tecnica provinciale costituiscono un esaustivo substrato istruttorio tale da consentire una ponderata e consapevole chiusura del procedimento;

CONSIDERATO CHE

- il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - sez. V.I.A., nelle sedute del 21 ottobre e 19 novembre 2014, preso atto del parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica espresso dal Comune di Andria, del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza BAP, nonché delle controdeduzioni formulate dalla Società proponente, non ha ritenuto “[...]superate le criticità relative, in particolar modo, alle interferenze paesaggistiche dell'intervento proposto con i Beni tutelati presenti e alla vicinanza di alcune torri ai medesimi Beni [...]”;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali, e, rilevato che le controdeduzioni ex adverso trasmesse dalla Società non consentono il superamento delle criticità evidenziate, in particolare, in merito agli impatti paesaggistici determinati dall'intervento proposto, anche confermate dai citati pareri sfavorevoli del Comune di Andria e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BarlettaAndria Trani e Foggia;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per la rimessione della questione de quo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14 quater, co. 3, della L.241/90 e ss.mm. e ii., al fine del superamento del dissenso motivato espresso da Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-culturale, quali il Comune di Andria e la Soprintendenza BAP, in quanto “[...] Presupposto della rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è che in seno alla conferenza di servizi siano state espresse posizioni prevalenti in senso favorevole alla realizzazione di un determinato intervento, rispetto alle quali la posizione di una delle autorità preposte alla tutela di

interessi sensibili sia in contrasto. Per converso, laddove le posizioni prevalenti formatesi in seno alla conferenza di servizi siano motivatamente ostative alla realizzazione dell'impianto, il parere negativo espresso dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-artistico non configura il presupposto della rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, non sussistendo un contrasto di posizioni suscettibile, in considerazione del dissenso "qualificato", di determinare un blocco decisionale, la cui soluzione debba essere demandata al Consiglio dei Ministri previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, ovvero, in mancanza di intesa, nell'esercizio dei poteri sostitutivi.[...]" (cfr. TAR MARCHE, Ancona, Sez. I, sent. n. 31/2014);

CONSIDERATO CHE, peraltro, i pareri ex adverso asseriti favorevoli lo sono solo parzialmente e porterebbero, al più, ad una riconfigurazione del progetto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2014/2016 e Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016";

VISTA la Delibera n.2 del 24/01/2014 avente ad oggetto "Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2014-2016 - P.D.O - P.E.G. approvato con Delibera di Giunta n. 43/2014;

DETERMINA

1) di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali- Sezione V.I.A., nelle sue funzioni tecnico-istruttorie, nonché in esito alle risultanze della Conferenza di Servizi, parere sfavorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nove impianti di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituiti da 1 aerogeneratore ciascuno, di potenza unitaria pari a 1 MW e potenza complessiva pari a 9 MW, a realizzarsi in agro di Andria, proposti dalla Società Energia Rinnovabile Italia s.u.r.l.;

2) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua adozione;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

4) di dare atto che la stessa va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

5) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del

D.Lgs. 33/2013;

6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

7) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C.P. n.7 del 02/07/2013, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;

8) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;

9) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Rifiuti, Contenzioso, della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

10) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Energia Rinnovabile Italia s.u.r.l., con sede legale alla Via Alcide De Gasperi n. 262 - 70125 Bari - eri.italia@pec.it, al Comune di Andria, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'Arpa Puglia - DAP BAT, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia, all'ASL BAT, alla Regione Puglia "Servizio Agricoltura", "Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari", "Servizio Ecologia", e "Servizio Energia e Reti Energetiche".

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Trani, lì 10/12/2014

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Daniela Barbara Lenoci

Il Dirigente Responsabile del Settore
Dott. Vito Bruno
